



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 13 GIUGNO 2019

1. Ricorso Sig. MORETTI MARCO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 37, comma 1 Regolamento Settore Tecnico, nonché Com. Uff. n. 1 LND punto 14/C dell'1.7.2017 e Com. Uff. n. 2 SGS punto 2, lettera C del 14.7.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9352/220 pfi 18-19 MS/AS/ac dell'1.3.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

2. Ricorso Sig. LETIZIA VITO

DECISIONE RISERVATA

avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 37 e 40, commi 1 e 2 Regolamento Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, comma 4 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 8494/229 pfi 18-19 MS/AS/ac del 12.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3. Ricorso Sig. RAIOLA VINCENZO

avverso la sanzione della sospensione per mesi 2 dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Viesse Sport LTD inflitta al reclamante per violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento Procuratori Sportivi (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

4. Ricorso Sig. RAIOLA CARMINE

avverso la sanzione della sospensione per mesi 3 dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Three Sports Business LTD inflitta al reclamante per violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento Procuratori Sportivi (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

5. Ricorso Sig. MITRANO FRANCESCO

avverso la sanzione della squalifica per mesi 12 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 28 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, 92 NOIF e 38 Regolamento Settore Tecnico, seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10994/143 pfi 18-19 MS/vdb del 2.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 253 del 30.5.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 9.